

IMU – SALDO 2020

Gentile contribuente,

il **16 dicembre 2020** scade il termine per il versamento del saldo IMU.

Le riportiamo, di seguito, le schede di dettaglio per i calcoli necessari alla determinazione del dovuto, secondo quanto approvato con delibera di C.C. n. 34 del 28/09/2020.

<u>Tipologia</u>	<u>Aliquota</u>	<u>Detrazione</u>
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	6,00 ‰	€ 200,00
IACP - Erp	10,6 ‰	€ 200,00
Fabbricati rurali strumentali	0,10 ‰	
Fabbricati merce	0,25 ‰	
Terreni Agricoli	1,06 ‰	
Immobili cat. D	1,06 ‰	
Immobili cat. C01 e C03 a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate nei limiti della quota di proprietà	0,86 ‰	
Altri fabbricati/aree edificabili	1,06 ‰	

Si evidenzia che con riferimento agli Immobili categorie catastali C01 e C03 a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate nei limiti della quota di proprietà, tale agevolazione non si estende ai contitolari dell'unità immobiliare ex art. 8 Regolamento IMU 2020.

COME PAGARE

Il versamento deve essere effettuato indicando il **codice catastale del Comune F162** e gli appositi codici tributo sopra indicati, mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali.

NON sono tenuti al pagamento dell'IMU i seguenti immobili:

- ✚ abitazioni principali e relative pertinenze, escluse le categorie A/1, A/8 e A/9;
- ✚ unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- ✚ la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- ✚ unità immobiliari diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9 adibite a dimora abituale possedute, e non concesse in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

ESENZIONI ISTITUITE A SEGUITO EMERGENZA COVID A CONDIZIONE CHE I RELATIVI PROPRIETARI SIANO ANCHE GESTORI DELLE ATTIVITÀ IVI ESERCITATE

Come previsto dall'art. 78 del D. L. 104 del 14/08/2020, per l'anno 2020, non è dovuta la seconda rata IMU per i seguenti immobili:

- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed

& breakfast, dei residence e dei campeggi;

- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;

- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

- immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella Tabella 1 dall'art. 9 del D. L. n. 137 del 28/10/2020 (c.d. *Decreto Ristori*). Si fa riferimento a quelle attività incluse nei codici ATECO interessate dalle chiusure, totali o parziali, disposte a livello nazionale dal DPCM del 24 ottobre 2020.

Ad esse si sono aggiunte con il DL 149/2020 (c.d. *Decreto Ristori Bis*) le esenzioni per le attività collegate alle chiusure, decise a livello regionale, per effetto del DPCM 3 novembre 2020.

ALTRE ESENZIONI ISTITUITE A SEGUITO EMERGENZA COVID

- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni;

I CONTRIBUENTI CHE APPARTENGANO ALLE SOPRAELENATE CATEGORIE ESENTATE, DEVONO PRESENTARE AUTOCERTIFICAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI O AGLI UFFICI DELL'ANDREANI TRIBUTI. IL MODELLO PER L'AUTOCERTIFICAZIONE E' REPERIBILE PRESSO GLI UFFICI SUDDETTI O DIRETTAMENTE SCARICABILE SUL SITO DEL COMUNE.

È inoltre prevista la riduzione del 50% della base imponibile in caso di contratto di comodato d'uso gratuito.

Per accedere all'agevolazione è necessario rispettare i seguenti requisiti:

- ✚ il contratto deve intervenire fra parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli);
- ✚ Il comodatario deve adibire l'immobile ad abitazione principale, dunque deve stabilire la residenza nella casa ottenuta in comodato
- ✚ il contratto di comodato gratuito deve essere registrato
- ✚ il comodante deve possedere un solo immobile in Italia, oppure un secondo immobile nello stesso comune, utilizzato come abitazione principale
- ✚ il comodante deve risiedere e dimorare nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato

IL PORTALE "SERVIZIALCITTADINO.IT

Il comune di Meta, così come sotto descritto, mette a disposizione dei contribuenti un Portale internet accessibile al sito: www.servizialcittadino.it, nel quale è possibile verificare la propria posizione tributaria (c.d. cassetto fiscale) e determinare l'imposta dovuta per l'annualità 2020.

Inoltre, indicazioni potranno essere richieste ai seguenti riferimenti

Andreani Tributi Srl – Via Caracciolo 100/102 il martedì ed il giovedì dalle ore 9,30 alle 12,00

Tel. 081/19143641 – mail: agenzia.meta@gruppoandreani.it

Meta lì 25/11/2020